

# IL NUOVO VOLTO DEL DIBATTIMENTO TRA DE- POTENZIAMENTO DEL CONTRADDITTORIO E RINNOVATO RUOLO DIRIGISTICO DEL GIUDICE



*Massimo Bolognari\**

THE NEW FACE OF TRIAL HEARING: THE FALL OF THE ADVERSARIAL PROCESS VS  
THE RISE OF JUDICIAL POWERS

*Legislative Decree 10 October 2022, n. 150 (so-called “riforma Cartabia”) was limited to minimal adjustments to the rules governing the trial hearing. Nonetheless, these interventions have a significant systematic impact, resulting in a weakening of the adversarial process and a strengthening of judicial powers. In this perspective, the article critically analyzes these new provisions, highlighting their contribution to shape a new face of the trial hearing.*

KEYWORDS Trial – Cross-examination – Judicial powers – Legislative reform

SOMMARIO 1. Lievi (ma significativi) ritocchi delle norme che regolano il dibattimento. – 2. L’illustrazione delle richieste di prova: una riedizione dell’esposizione introduttiva? – 3. L’incremento dei casi di partecipazione a distanza e il nuovo paradigma della giustizia da remoto. – 4. La rinnovazione della prova dichiarativa in caso di mutamento del giudice e la svalutazione del canone dell’immediatezza. – 5. Il deposito preventivo della perizia e della consulenza tecnica: verso una metamorfosi della prova tecnica e del ruolo del giudice. – 6. La calendarizzazione delle udienze e il mito di una gestione efficiente del dibattimento. – 7. Nuove contestazioni e accesso ai riti alternativi: una riforma attesa da tempo. – 8. Il nuovo statuto del dibattimento in nome di una (malintesa) efficienza.

## **1. Lievi (ma significativi) ritocchi delle norme che regolano il dibattimento**

Minime (e, ad una prima lettera, tutto sommato marginali) appaiono le modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. “riforma Cartabia”) alle norme che disciplinano il dibattimento. Del resto, una simile impostazione sembra riflettere una precisa scelta del legislatore. Infatti, l’obiettivo di realizzare un processo efficiente – bandiera della riforma – non sembra tanto conseguibile attraverso una revisione delle previsioni che regolano la fase dibattimentale, che potrebbe condurre ad un inaccettabile depotenziamento delle garanzie, quanto piuttosto con interventi “a monte” sulle indagini e sull’udienza preliminare, nella prospettiva, da un lato, di an-

---

\* Ricercatore di Diritto processuale penale nell’Università di Padova

ticipare la celebrazione del giudizio e, dall'altro, di ridurre il numero di procedimenti che giungono a questa fase<sup>1</sup>.

Cionondimeno, nella prospettiva di favorire la concentrazione dei tempi processuali e di potenziare il diritto alla prova, si è ritenuto opportuno procedere “chirurgicamente” ad una riscrittura di alcune norme che riguardano l'istruttoria dibattimentale, l'organizzazione del giudizio e le prerogative dell'imputato<sup>2</sup>.

Appartengono alla prima categoria la previsione che regola l'illustrazione delle richieste di prova (art. 493 comma 1 c.p.p.), la nuova disciplina della rinnovazione della prova dichiarativa in caso di mutamento del giudice (art. 495 comma 4 *ter* c.p.p.), il deposito preventivo della consulenza tecnica e della perizia (art. 501 comma 1 *bis* e 1 *ter* c.p.p.) e la possibilità di assumere, se le parti vi consentono, la prova orale mediante lo strumento della videoconferenza (artt. 496 comma 2 *bis* c.p.p.): previsione quest'ultima che va letta congiuntamente agli artt. 133 *bis* e 133 *ter* c.p.p., i quali, pur non riguardando strettamente il dibattimento, individuano le regole generali che si applicano ad ogni ipotesi di partecipazione a distanza ad atti e udienze.

Dal canto suo, si iscrive nel secondo ambito di intervento, riguardando i profili organizzativi del dibattimento, la previsione che disciplina il calendario d'udienza (art. 477 comma 1 c.p.p.).

L'ultima direttrice di riforma concerne il potenziamento delle prerogative dell'imputato, che viene realizzato attraverso la modifica della normativa in materia di nuove contestazioni e accesso ai riti speciali (artt. 519 e 520 c.p.p.).

Benché ridotte nel numero, le modifiche apportate dalla riforma appaiono nondimeno, come si vedrà, di non trascurabile portata sul piano sistematico. Esse, infatti, lungi dal risultare neutrali sul piano delle garanzie, sono in realtà suscettibili di determinare un depotenziamento del contraddittorio e una metamorfosi in senso dirigistico del ruolo del giudice<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> In tal senso, cfr. *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435*, 24 maggio 2021, p. 29.

<sup>2</sup> Così M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali*, in *Sist. pen.*, 2 novembre 2022, p. 60.

<sup>3</sup> In una diversa prospettiva, nel senso di considerare tutto sommato poco significativi gli interventi riformatori apportati dal d.lgs. 150/2022 sul dibattimento, v., invece, A. NATALE, *Il giudice di cognizione di fronte alla c.d. “riforma Cartabia”*, in *Quest. giust.*, 2021, p. 151, secondo il quale le modifiche «non incidono sulle strutture portanti del giudizio dibattimentale e si limitano a pochi ritocchi».

## 2. L'illustrazione delle richieste di prova: una riedizione dell'esposizione introduttiva?

Partendo dalle norme che regolano l'istruttoria dibattimentale, conviene anzitutto soffermarsi sul rinnovato art. 493 comma 1 c.p.p., in base al quale le parti, quando presentano le richieste di prova, sono tenute ad illustrarne esclusivamente i profili di ammissibilità ai sensi degli artt. 189 e 190 comma 1 c.p.p.

Si è sostenuto che tale previsione presenti una duplice funzione, consentendo, da un lato, un rafforzamento del diritto alla prova e, dall'altro, attraverso la previsione di uno spazio dialettico, un consapevole esercizio del sindacato giurisdizionale al fine di evitare un ingresso incontrollato del materiale probatorio in dibattimento<sup>4</sup>. Si è, in particolare, insistito sul fatto che, consentendo di informare il giudice sulle strategie probatorie delle parti, l'illustrazione delle richieste di prova potrebbe favorire un atteggiamento meno invadente e più incline all'ascolto del giudicante<sup>5</sup>.

Inoltre, si è rilevato che tale illustrazione, riferendosi esclusivamente ai profili di ammissibilità, non sarebbe suscettibile di riprodurre quelle prassi distorsive che avevano caratterizzato l'abrogata esposizione introduttiva<sup>6</sup>, con la quale il pubblico ministero, nel fornire al giudice le coordinate del caso, faceva in realtà confluire in modo surrettizio il materiale investigativo in dibattimento<sup>7</sup>, condizionando così l'organo giudicante, che veniva posto a conoscenza di informazioni relative alle indagini che avrebbe dovuto ignorare ed era, quindi, stimolato a svolgere un ruolo più attivo nell'istruttoria dibattimentale.

Tuttavia, fermo restando che l'effettiva portata dell'istituto introdotto nel novellato art. 493 comma 1 c.p.p. potrà essere misurata solo in concreto nella prassi operativa, non si può tacere come la previsione di un filtro rafforzato sulle richieste di ammissione della prova sia suscettibile di presentare profili di criticità sotto vari profili.

---

<sup>4</sup> Cfr., in tal senso, M. GIALUZ, *Op. ult. cit.*, p. 61.

<sup>5</sup> Così P. BRONZO, *La "riforma Cartabia" e la razionalizzazione dei tempi processuali nella fase dibattimentale*, in *Cass. pen.*, 2022, p. 1313.

<sup>6</sup> Secondo G. ILLUMINATI, *Giudizio*, in M. BARGIS (a cura di), *Compendio di procedura penale*, Cedam, X ed., 2020, p. 678, nonostante l'espunzione del riferimento all'esposizione introduttiva dall'art. 493, l'istituto sopravviverebbe ancor oggi in ragione dell'esplicita menzione che viene fatta ad esso nel testo dell'art. 494 c.p.p.

<sup>7</sup> Come osserva R.E. KOSTORIS, *Giudizio (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur. Treccani*, VI agg., 1997, p. 4, l'esposizione introduttiva si accompagnava spesso a giudizi di valore del p.m., il quale talora procedeva persino alla lettura di interi stralci dei verbali investigativi.

Anzitutto, occorre evidenziare come il potere selettivo del giudice andrebbe ridotto al minimo in un sistema attento a preservare il diritto delle parti all'ammissione della prova<sup>8</sup>. Lo si ricava anzitutto dall'art. 111 comma 3 Cost., il quale prevede, in via generale, che ciascuna parte ha diritto all'acquisizione di «ogni [...] mezzo di prova a suo favore». Inoltre, un tale *favor* per l'ammissione delle prove si registra in maniera ancor più puntuale nell'art. 190 c.p.p., il quale, nel definire il perimetro entro il quale viene esercitato il controllo giurisdizionale sulle richieste probatorie, configura un filtro a maglie larghe, disponendo che il giudice provvede ad escludere solo le prove che siano vietate dalla legge o che si rivelino *manifestamente* superflue o irrilevanti.

La previsione di uno spazio dialettico nel contesto degli atti introduttivi al dibattimento rischia poi di intaccare la verginità conoscitiva del giudice. Non si può infatti escludere che il p.m. possa approfittare di questa occasione per veicolare al giudice elementi investigativi, come avveniva ai tempi dell'esposizione introduttiva<sup>9</sup>. Peraltro, nell'ipotesi di un'illustrazione delle richieste di prova che oltrepassi i confini fissati dall'art. 493 comma 1 c.p.p. non è prevista alcuna sanzione processuale. Né, per scongiurare una simile eventualità, sarebbe sufficiente l'esercizio da parte del presidente del collegio dei poteri censori riconosciutigli dall'art. 493 comma 4 c.p.p., in base al quale egli ha il compito di impedire ogni divagazione, ripetizione e interruzione<sup>10</sup>. Proprio perché lasciato alla sensibilità del giudicante, tale rimedio sarà applicato in modo disomogeneo. Sostanzandosi poi necessariamente in un controllo *a posteriori* (un eccesso argomentativo potrà essere sanzionato come tale solo dopo la sua esternazione) l'esercizio dei poteri censori da parte del presidente non varrebbe

---

<sup>8</sup> Cfr. P.P. PAULESU, *Giudice e parti nella "dialettica" della prova testimoniale*, Giappichelli, 2002, p. 110. Si è parlato in proposito di una «presunzione di ammissibilità della prova richiesta dalle parti»: v., in tal senso, A. NAPPI, *Guida al Codice di Procedura penale*, Giuffrè, 2007, p. 125.

<sup>9</sup> Non avverte, invece, un simile rischio P. BRONZO, *Op. ult. cit.*, p. 1313, il quale, però, rileva che occorre affidarsi al ruolo di governo del giudice per evitare il riproporsi delle distorsioni che avevano caratterizzato l'esposizione introduttiva. Vede favorevolmente la novella anche A. NATALE, *Il giudice di cognizione di fronte alla c.d. "riforma Cartabia"*, cit., p. 151, secondo il quale l'illustrazione delle richieste di prova offre «al giudice la possibilità di effettuare un vaglio maggiormente penetrante sull'ammissione delle prove, rinunciando a un'idea di verginità che era stata, viceversa, coltivata dalla cd "legge Carotti" con la soppressione dell'esposizione introduttiva».

<sup>10</sup> Lo ritiene, invece, un rimedio adeguato la *Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, 19 ottobre 2022, p. 141.

comunque ad escludere il condizionamento psicologico che può derivare da un'illustrazione che contenga riferimenti al materiale investigativo.

Inoltre, il rischio che la novella sia suscettibile di dare nuova linfa alle prassi devianti di cui s'è detto sembra trovare una conferma indiretta nella mancata modifica dell'art. 494 comma 1 c.p.p. Tale norma, che disciplina le dichiarazioni spontanee dell'imputato, si riferisce, infatti, seppur in modo incidentale, all'esposizione introduttiva; una previsione che sino ad oggi poteva presentare scarso valore<sup>11</sup>, ma che però, dopo la riforma dell'art. 493 comma 1 c.p.p., rischia di rafforzare l'idea che l'illustrazione delle richieste di prova rappresenti in realtà un ritorno al passato<sup>12</sup>.

Il potenziamento del filtro sull'ammissibilità della prova mediante un allargamento della piattaforma conoscitiva a disposizione del giudice, che era stato pensato per garantire un significativo risparmio temporale attraverso l'immediato sfoltimento delle prove da ammettere<sup>13</sup>, rischia, dunque, di alimentare un rinnovato atteggiamento dirigistico da parte dell'organo giudicante nella dinamica probatoria<sup>14</sup>, riproponendo degenerazioni simili a quelle che avevano contraddistinto il nostro processo prima dell'espunzione dal codice di rito l'esposizione introduttiva<sup>15</sup>.

<sup>11</sup> Un moncherino normativo, come evidenziato da M. GIALUZ, *Op. ult. cit.*, p. 61.

<sup>12</sup> La previsione è stata anche criticata dalla Giunta dell'Unione camere penali, secondo la quale tale riforma favorirebbe in via esclusiva il p.m. ponendo in una posizione di subalternità la difesa, la quale "si muove spesso in una funzione negatrice dell'accusa e non necessariamente alla proposizione di una ricostruzione alternativa": cfr. *DDL di riforma penale: il punto dell'Unione*, 17 febbraio 2020.

<sup>13</sup> Così P. BRONZO, *La "riforma Cartabia" e la razionalizzazione dei tempi processuali nella fase dibattimentale*, cit., p. 1313.

<sup>14</sup> Sarebbero anche maggiori le insidie derivanti dal rafforzamento del vaglio di ammissibilità *in limine litis* ove si aderisce alla tesi in base alla quale la valutazione di rilevanza della richiesta di prova implicherebbe pure una verifica di idoneità probatoria (G. UBERTIS, *La prova orale. Profili giuridici ed epistemologici*, Giappichelli, 1995, p. 61 ss.). In questo caso, il giudice dovrebbe anche misurare la capacità persuasiva della prova, effettuando un giudizio prognostico che rischierebbe di risolversi in una deliberazione anticipata circa gli esiti dell'accertamento. In questa prospettiva, cfr. C. IASEVOLI, *Il giudizio e la crisi del metodo epistemologico garantista*, in *Sist. pen.*, 10 novembre 2022, p. 5.

<sup>15</sup> Un analogo – se non addirittura più accentuato – pericolo era stato avvertito nei confronti del d.d.l. C. 2435 (c.d. "riforma Bonafede"), il quale, in modo più esplicito rispetto al d.lgs. 150/2022, si proponeva di (re)introdurre una vera e propria relazione illustrativa delle parti sulle richieste di prova. In particolare, si era ritenuto che un simile istituto ponesse rilevanti rischi «per la terzietà del giudice e per le regole di formazione della prova nel dibattimento, potendo confondersi l'esigenza della richiesta di prova nei limiti consentiti dall'art. 493 c.p.p. con l'altra di illustrare qualcosa che si è svolto in precedenza e di cui il giudice deve rimanere all'oscuro». In tal senso, cfr. E.N. LA ROCCA, *La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo, che ora scorre senza*, in *Arch. pen.*, 1, 2020, p. 12; in senso analogo, v. anche N. TRIGGIANI, *La "Riforma Bonafede" della giustizia penale: un anno dall'approvazione della delega per ridare celerità ed efficienza al processo penale (...anche a scapito delle garanzie difensive)*, in *Proc. pen. e giust.*, 2020, p. 771. Ulte-

Si ritiene, pertanto, che sarebbe stato preferibile non intervenire sulla disciplina relativa alle richieste di prova. Del resto, l'obiettivo di razionalizzare l'ingresso in dibattimento del materiale probatorio è già di per sé garantito dalla possibilità per il giudice di revocare l'ordinanza ammissiva per sopravvenuta superfluità della prova (art. 495 comma 4 c.p.p.)<sup>16</sup>. Inoltre, al fine di garantire un vaglio giurisdizionale più penetrante sulle richieste di prova, sarebbe anzitutto necessario un rigoroso rispetto dell'art. 468 comma 1 c.p.p., norma sistematicamente elusa nella prassi dalle parti, la quale imporrebbe alle medesime di indicare nelle liste testimoniali le circostanze su cui deve vertere l'esame<sup>17</sup>.

In ogni caso, nella prospettiva di ridurre le ambiguità che il novellato art. 493 comma 1 c.p.p. comunque genera, sarebbe stato opportuno almeno modificare anche la formula dell'art. 494 comma 1 c.p.p., sostituendo il riferimento all'esposizione introduttiva con quello all'illustrazione delle richieste di prova<sup>18</sup>.

### 3. L'incremento dei casi di partecipazione a distanza e il nuovo paradigma della giustizia da remoto

Sull'onda lunga dell'emergenza pandemica, che aveva imposto una provvisoria applicazione generalizzata dello strumento della videoconferenza per scongiurare la sospensione dei processi<sup>19</sup>, la riforma Cartabia ha proceduto ad una stabilizzazione di

---

riori criticità rispetto all'introduzione di tale istituto nel nostro sistema processuale sono state ravvisate da S. QUATTROCOLO, *Resoconto stenografico dell'audizione davanti alla Commissione giustizia della Camera dei deputati*, 5 novembre 2020, la quale ha rilevato come la relazione introduttiva si sarebbe inserita in un contesto di mutata regola decisoria dell'udienza preliminare, che assume oggi un significato accusatorio particolarmente marcato. In questa prospettiva, tale relazione avrebbe rischiato di rappresentare «un ulteriore aggravamento del macigno che già abbiamo appoggiato sulle spalle dell'imputato».

<sup>16</sup> In tal senso, cfr. P.P. PAULESU, *Op. ult. cit.*, p. 112.

<sup>17</sup> In una simile prospettiva, cfr. P. BRONZO, *Op. ult. cit.*, p. 1312.

<sup>18</sup> In tal senso v. anche M. GIALUZ, *Op. ult. cit.*, p. 61. Inoltre, va rilevato come l'illustrazione delle richieste di prova avrebbe comunque ben poco rilievo se, come osservato da P. BRONZO, *Op. ult. cit.*, p. 1314, non si procedesse contemporaneamente ad un «serio adeguamento organizzativo» al fine di «accorpate in una unica udienza tutti i procedimenti dei quali un certo p.m. sia titolare» per superare quella prassi in base alla quale le prime udienze sono generalmente gestite da un unico rappresentante dell'accusa, che è «chiamato a trattare tutti i procedimenti iscritti in una certa giornata, compresi i fascicoli dei quali non è titolare».

<sup>19</sup> Si vedano, in particolare, il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. «decreto Cura Italia»), convertito con modificazioni nella l. 24 aprile 2020, n. 27 e il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176. Per un esame delle novità introdotte da tali provvedimenti cfr.

tale soluzione, che non riguarda, dunque, più solo determinate tipologie di imputati e dichiaranti<sup>20</sup>, ma viene estesa ad ogni ipotesi di partecipazione processuale<sup>21</sup>.

A tale riguardo, la novella ha introdotto all'interno del libro II dedicato agli atti processuali un titolo II *bis*, che si compone di due articoli, i quali disciplinano, in generale, le modalità e le garanzie che presidiano la partecipazione a distanza (artt. 133 *bis* e 133 *ter* c.p.p.). Tali previsioni vanno lette congiuntamente alle norme contenute nelle disposizioni di attuazione del codice di rito<sup>22</sup> – anch'esse ritoccate dalla riforma – e alle regole “speciali”, che disciplinano i singoli atti che è possibile svolgere a distanza, tra le quali, ai nostri fini, spicca l'art. 496 comma 2 *bis* c.p.p., il quale, marcando una significativa novità anche rispetto alla normativa emergenziale adottata durante la pandemia<sup>23</sup>, consente addirittura, se le parti vi consentono, l'acquisizione a distanza della prova dichiarativa.

Da una prima disamina di questo intervento emerge come il legislatore non abbia voluto operare una netta cesura con il passato, come sarebbe accaduto se avesse proceduto ad una completa smaterializzazione del processo attraverso la creazione di un'aula virtuale alla quale tutti i soggetti (compreso il giudice) partecipano da remoto<sup>24</sup>, ma, con una scelta che appare condivisibile, abbia preferito adottare una solu-

---

S. LORUSSO, *Il cigno nero del processo penale*, in *Sist. pen.*, 11 maggio 2020; E.M. MANCUSO, *La dematerializzazione del processo al tempo del COVID-19*, in [www.giurisprudenzapenale.it](http://www.giurisprudenzapenale.it), 10 maggio 2020, p. 1 ss.; G.P. VOENA, *Procedimento a distanza*, in G. ILLUMINATI-L. GIULIANI (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale – Appendice di aggiornamento Covid 19 e procedimento penale*, Wolters Kluwer – Cedam, 2020, p. 21 ss.

<sup>20</sup> Per i quali l'impiego della videoconferenza si giustifica per la necessità di proteggere la loro integrità fisica o psichica.

<sup>21</sup> Ad un primo allargamento dei casi di partecipazione a distanza si era proceduto già con la l. 23 giugno 2017, n. 103. Per alcuni rilievi critici rispetto a tale riforma cfr. D. CURTOTTI NAPPI, *Le modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza*, in G.M. BACCARI-C. BONZANO-K. LA REGINA-E.M. MANCUSO (a cura di), *Le recenti riforme in materia penale*, Cedam, 2017, p. 509 ss.; S. LORUSSO, *Dibattimento a distanza vs. “autodifesa”?*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 4, 2017, p. 223; S. SIGNORATO, *L'ampliamento dei casi di partecipazione a distanza dell'imputato tra logiche efficientistiche e menomazioni difensive*, in *La legislazione penale*, 20 novembre 2017, p. 10 ss.

<sup>22</sup> Si tratta dell'art. 146 *bis* relativo ad alcune specifiche ipotesi di partecipazione a distanza, dell'art. 147 *bis*, che regola l'esame a distanza degli operatori sotto copertura, dei collaboratori di giustizia e degli imputati di reato connesso, e dell'art. 205 *ter* sulla partecipazione a distanza dell'imputato detenuto all'estero; norme che, forse, alla luce del complessivo ripensamento della disciplina, sarebbe stato più opportuno spostare da quella sede ed innestare nel nuovo titolo collocato nel libro II. A tale riguardo, si vedano i rilievi di M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali*, cit., p. 24.

<sup>23</sup> In questo senso, M. GIALUZ, *op. loc. ult. cit.*

<sup>24</sup> Magari attraverso l'impiego di tecnologie avveniristiche che consentono la proiezione tridimensionale dei soggetti che partecipano all'udienza. Sul punto, cfr. A. FALCONE, *Online Hearings and the*

zione meno estrema, lasciando immutata la “fisicità” dell’aula d’udienza, alla quale si collegano mediante videoconferenza le varie postazioni periferiche<sup>25</sup>. Appare poi tranquillizzante che l’impiego delle tecnologie audiovisive sia comunque subordinato al consenso delle parti<sup>26</sup>: condizione che, nel caso specifico in cui le medesime siano impiegate per l’acquisizione della prova dichiarativa<sup>27</sup>, consentirebbe di fugare ogni sospetto di incostituzionalità<sup>28</sup>.

Lo schema normativo che caratterizza la nuova partecipazione a distanza è delineato dall’art. 133 *ter* c.p.p., il quale prevede, al comma 1, che l’autorità giudiziaria, ove ritenga che un atto debba essere effettuato con tali modalità, provveda con decreto motivato. Quest’ultimo, se non viene emesso in udienza, va comunicato alle parti almeno tre giorni prima del compimento dell’atto o della celebrazione dell’udienza.

Appare apprezzabile che la videoconferenza debba essere autorizzata con decreto motivato. In tale provvedimento, dovrebbero essere esplicitate, in particolare, le ragioni in base alle quali si è preferito optare per questo strumento anziché per lo svolgimento dell’atto nelle forme tradizionali. Occorrerebbe, in particolare, che l’impiego dei mezzi audiovisivi sia subordinato ad una valutazione di proporzionalità<sup>29</sup>, dalla quale tra la necessità di procedere con il videocollegamento e l’esigenza che

---

*Right to Effective Defence in Digitalised Trials*, in L. BACHMAIER-S. RUGGERI (edited by), *Criminal Investigations in the Digital Era. New Safeguards, New Rights*, Springer, 2022, p. 194; S. SIGNORATO, *Op. ult. cit.*, p. 11.

<sup>25</sup> Anche se non si può negare come una simile riforma sia suscettibile di rappresentare un primo passo verso una forma di giustizia «liberata dall’umano peso dei suoi attori e dalla resistenza della realtà materiale»: cfr. D. NEGRI, *Atti e udienza “a distanza”: risvolti inquisitori di una transizione maldestra alla giustizia digitale*, in D. CASTRONUOVO-M. DONINI-E.M. MANCUSO-G. VARRASO (a cura di), *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Wolters Kluwer - Cedam, 2023, p. 450.

<sup>26</sup> Che, per la verità, non è richiesto dalle norme generali (artt. 133 *bis* e 133 *ter* c.p.p.), ma si rinviene nelle previsioni che disciplinano le singole ipotesi di videoconferenza. Basti pensare, ad esempio, all’interrogatorio di garanzia (art. 294 comma 4 c.p.p.), il quale può essere effettuato a distanza su autorizzazione del giudice, previa richiesta dell’interessato o del difensore, o alle sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350 comma 4 *bis* c.p.p.), le quali sono disposte da remoto su richiesta della polizia giudiziaria e previa autorizzazione del pubblico ministero, previa acquisizione del consenso dell’indagato e del difensore.

<sup>27</sup> Come nell’ipotesi prevista dall’art. 496 comma 2 *bis* c.p.p., ma anche in caso di assunzione di prove in udienza preliminare, o quando una particolare disposizione di legge lo preveda.

<sup>28</sup> In tal senso, M. DANIELE, *L’immediatezza in crisi. Mutazioni pericolose ed anticorpi accusatori*, in *Sist. pen.*, 2021, p. 65-66.

<sup>29</sup> Come noto, il giudizio di bilanciamento che l’applicazione di tale principio comporta si compone di tre momenti. Anzitutto, occorre valutare l’idoneità della misura a conseguire la finalità prefissata. In secondo luogo, va verificato se la misura prescelta sia strettamente necessaria in rapporto all’obiettivo che si propone. Infine, deve comunque essere rispettato il “contenuto essenziale” dei di-



l'uso di tale strumento non sia suscettibile di compromettere i valori in gioco, costituiti dalla tutela del diritto di difesa e dal contraddittorio nella formazione della prova<sup>30</sup>. Una conferma indiretta della necessità di operare una simile verifica sembra potersi ricavare anche dal comma 3, in base al quale il collegamento audiovisivo deve essere attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza. Qualora all'esito di tale valutazione il giudice ritenesse che il compimento dell'atto in videoconferenza potrebbe determinare una violazione di tali garanzie, non dovrebbe autorizzarne l'uso. Allo stesso modo dovrebbe procedere in caso di indisponibilità degli strumenti tecnici, o, comunque, di inidoneità degli stessi a consentire il collegamento audiovisivo<sup>31</sup>.

Meno condivisibile risulta, invece, la mancata previsione di un contraddittorio che preceda l'emissione del decreto<sup>32</sup>, nonché l'assenza di un rimedio contro quest'ultimo; rimedio che, per la verità, sarebbe richiesto dalle linee guida elaborate dal Consiglio d'Europa in materia di videoconferenze<sup>33</sup>.

Nulla si prevede poi in caso di mancato rispetto del termine entro il quale l'autorità giudiziaria deve procedere alla notifica del decreto. Il problema si pone, in particolare, con riferimento al difensore che intenda raggiungere il proprio assistito

---

ritti e delle libertà soggetti a restrizione, al fine di evitare che il loro sacrificio non risulti eccessivo. In generale sul principio di proporzionalità E.R. BELFIORE, *Giudice delle e diritto penale. Il diverso contributo delle corti costituzionali italiana e tedesca*, Giuffrè, 2005, p. 280 ss. Per uno studio di tale principio nel contesto del processo penale cfr. M. CAIANIELLO, *Il principio di proporzionalità nel processo penale*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3-4/2014, p. 143 ss., nonché, in una prospettiva comparata con l'ordinamento tedesco, dove tale principio è stato in origine elaborato, v. R. ORLANDI, *Garanzie individuali ed esigenze repressive (ragionando intorno al diritto di difesa nei procedimenti di criminalità organizzata)*, in AA. VV., *Studi in ricordo di G. Pisapia. II. Procedura penale*, 2000, p. 560.

<sup>30</sup> Una analoga valutazione deve essere effettuata dall'autorità giudiziaria quando richiede o quando esegue un ordine europeo di indagine penale avente ad oggetto l'audizione a distanza di un dichiarante. Sulle peculiarità di tale verifica ci si permette di rinviare a M. BOLOGNARI, *Esame a distanza e ordine europeo di indagine penale*, in *Riv. dir. proc.*, p. 1107 ss.

<sup>31</sup> Cfr. D. TRIPICCIÓN, *Atti e udienze a distanza*, in A. BASSI-C. PARODI (a cura di), *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia) in attuazione della legge delega 27 settembre 2021 n. 134*, Giuffrè, 2022, p. 55.

<sup>32</sup> La cui assenza, come evidenziato da D. NEGRI, *Atti e udienza "a distanza": risvolti inquisitori di una transizione maldestra alla giustizia digitale*, cit., p. 468, sembra dipendere dal fatto che il legislatore ha inteso «trattare la questione come se il mezzo audiovisivo fosse neutro, richiedendo passaggi poco più formalizzati di quelli che regolano la disciplina delle udienze».

<sup>33</sup> Si veda, in particolare, *European Commission for the Efficiency Of Justice (CEPEJ), Guidelines on videoconferencing in judicial proceedings*, June 2021, par. 4, secondo il quale «the decision should be open to possible review before a competent authority in accordance with national law».

nel luogo in cui quest'ultimo si trova per assisterlo durante la videoconferenza<sup>34</sup>; garanzia che gli è espressamente riconosciuta dall'art. 133 *ter* comma 7 c.p.p.

Nonostante una parte della giurisprudenza ritenga che, in caso di inosservanza delle tempistiche stabilite dalla legge per la notifica del provvedimento, si configuri una mera irregolarità, che potrebbe essere sanata attraverso la rinnovazione dell'avviso e la previsione di un termine congruo per consentire al difensore recarsi dal suo assistito<sup>35</sup>, sembra nondimeno preferibile sostenere che la mancata notifica nei termini integri una nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 178 comma 1 lett. *c* c.p.p.), essendo suscettibile di conculcare il diritto all'assistenza dell'imputato, con la conseguenza che l'invalidità dell'atto si riverbererà anche su quelli ad esso successivi<sup>36</sup>.

Rinunciando, come si è detto, ad una completa virtualizzazione del processo, l'art. 133 *ter* c.p.p. mantiene la centralità "fisica" dell'aula d'udienza e indica, al contempo, una serie di luoghi dai quali è possibile collegarsi ad essa in videoconferenza.

La norma prevede, in via generale, che le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza devono collegarsi da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria (comma 4)<sup>37</sup>. Una simile equiparazione lascia perplessi. Infatti, se l'installazione della postazione remota negli uffici di polizia appare indubbiamente una soluzione percorribile nell'ipotesi in cui si intenda compiere un atto investigativo, altrettanto non può dirsi con riferimento alle attività che si svolgono davanti ad un giudice, per le quali è essenziale riprodurre condizioni analoghe a quelle rinvenibili in aula davanti ad un organo imparziale<sup>38</sup>. E, del resto, è lo stesso art. 133 *ter* c.p.p. a prevedere che il «luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza è *equiparato* all'aula di udienza».

La verbalizzazione dell'atto compete ad un ausiliario dell'autorità giudiziaria, che provvede anche a verificare l'osservanza delle modalità di collegamento, il rispetto

<sup>34</sup> Cfr., anche per i riferimenti giurisprudenziali in esso contenuti, D. TRIPICCIÓN, *Op. ult. cit.*, p. 52.

<sup>35</sup> In tal senso si è orientata Cass. 10 maggio 2017, n. 48423 con riguardo alla diversa ipotesi di inosservanza del termine di dieci giorni per la comunicazione alle parti e ai difensori del decreto che dispone il collegamento a distanza nell'ambito del procedimento di riesame di una misura cautelare personale.

<sup>36</sup> Cfr. Cass. 26 maggio 2019, n. 19181 rispetto all'omessa comunicazione al difensore dell'avviso con cui viene disposta la partecipazione a distanza ai sensi degli artt. 45 bis e 146 bis disp. att. c.p.p., nonché Cass. 10 settembre 2020, n. 25838, che ritiene integrata la suddetta nullità solo nel caso in cui il difensore dimostri che sussiste un interesse concreto a recarsi nel luogo in cui si trova il suo assistito

<sup>37</sup> A meno che l'autorità giudiziaria, sentite le parti, non autorizzi le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso (comma 6).

<sup>38</sup> In un'analogia prospettiva cfr. D. NEGRI, *Op. ult. cit.*, p. 472.

delle garanzie riconosciute ai partecipanti, le cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame, nonché l'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essi spettanti. Per il compimento di tali attività può essere designato anche un ufficiale di polizia giudiziaria, purché egli non svolga, né abbia svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato (comma 8).

Alla regola generale, che prescrive il videocollegamento dagli uffici giudiziari o di polizia, si affiancano delle ipotesi eccezionali che riguardano la partecipazione a distanza di determinate categorie di soggetti.

Si tratta, anzitutto, delle persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere, o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, le quali si collegano dall'istituto di pena in cui si trovano (art. 133 *ter* comma 5 c.p.p.). La norma riflette la logica di fondo che anima la riforma: essa si propone, infatti, di allargare l'ambito della partecipazione a distanza, prescrivendola non solo con riferimento ai detenuti per reati gravi di cui agli artt. 51 comma 3 *bis* e 407 comma 2 lett. *a* n. 4 c.p.p., per i quali la videoconferenza è obbligatoria (art. 146 *bis* comma 1 disp. att. c.p.p.)<sup>39</sup>, ma anche a coloro che si trovino in stato di detenzione a qualunque titolo. Sembrano, invece, esclusi dall'ambito applicativo della norma coloro che siano sottoposti ad una misura restrittiva della libertà di tipo non custodiale. Essi dovranno collegarsi, in base alla regola generale (art. 133 *ter* comma 4 c.p.p.), da un ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria<sup>40</sup>.

Con riferimento ai difensori la legge prescrive la partecipazione a distanza dai rispettivi uffici o da altro luogo idoneo<sup>41</sup>, assicurando comunque loro il diritto ad essere presenti nel luogo dove si trova l'imputato (comma 7). Si tratta di un'impostazione che, per certi versi, risulta condivisibile, poiché non obbliga il difensore a recarsi fisicamente dal suo cliente, con gli oneri che ne potrebbero derivare<sup>42</sup>, ma che presenta pure rilevanti profili critici. Infatti, il videocollegamento, pre-

---

<sup>39</sup> Che come noto presenta notevoli criticità sul piano applicativo. Cfr., sul punto, D. CURTOTTI NAPPI, *I paradossi del processo in videoconferenza: successi ed incongruenze delle strategie di contrasto alla criminalità organizzata*, in AA.VV., *L'unità del sapere giuridico ed eterogeneità dei saperi del giudice*, Giuffrè, 2006, p. 1109 ss.

<sup>40</sup> In questo senso, cfr. D. TRIPICCIÓN, *Op. ult. cit.*, p. 53.

<sup>41</sup> Potrebbe, ad esempio, trattarsi di un'aula attrezzata messa a disposizione dal consiglio dell'ordine, come evidenziato da B. GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica. Alla ricerca di un processo penale "virtuoso"*, Wolters Kluwer - Cedam, 2022, p. 366.

<sup>42</sup> Oltre agli spostamenti, che potrebbero essere particolarmente impegnativi, sia per i tempi sia in termini economici, dall'obbligo di presenziare al compimento dell'atto o all'udienza nel medesimo luogo in cui si trova il suo assistito potrebbero derivare oneri ulteriori per il difensore, come, ad

supponendo l'interposizione di uno schermo sia tra l'imputato e il difensore, sia tra quest'ultimo e l'aula in cui si celebra il processo, implica che il difensore abbia una percezione assai meno vivida, sia di quanto avviene in aula, sia delle necessità e dello stato emotivo del suo assistito. E ciò può comportare anche una deriva in termini di disimpegno e di minore incisività delle *performance* difensive, se non addirittura di un irrigidimento di quelle *performance* in moduli standardizzati e asettici<sup>43</sup>.

Del resto, per avvocati d'ufficio poco scrupolosi la decisione di partecipare a distanza potrebbe essere un allettante invito ad un risparmio di tempo<sup>44</sup>, con la conseguenza di effettuare esami testimoniali più superficiali e «di burocratica sommarietà»<sup>45</sup>.

Apprezzabile – ma anche ovvia – appare la possibilità assicurata al difensore di poter interloquire riservatamente con il proprio assistito, senza la presenza nella postazione remota di pubblici ufficiali nel luogo in cui egli si trova; presenza, invece, prescritta, come si è visto, in tutte le altre ipotesi di partecipazione a distanza. In questo modo, si evitano, infatti, indebite intromissioni dell'autorità nella gestione dell'attività difensiva. A tale previsione non fa però da *pendant* la predisposizione di specifici meccanismi di controllo rispetto a possibili pressioni che possa ricevere l'assistito che non benefici della presenza fisica del difensore. A tale riguardo, non si può ritenere sufficiente il presidio offerto dall'art. 133 *ter* comma 3 c.p.p., che prescrive la videoregistrazione dell'atto compiuto a distanza. La ripresa, infatti, non riproduce neutralmente l'atto, ma risulta necessariamente confinata alle inquadrature<sup>46</sup>.

Il collegamento audiovisivo è poi presidiato da un catalogo di garanzie. In particolare, la videoconferenza deve assicurare il rispetto del contraddittorio, a pena di nullità, garantendo a tal fine la partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre.

---

esempio, il compito di attestarne l'identità. In tal senso, si era orientata la normativa emergenziale adottata durante l'emergenza pandemica (art. 83 comma 12 *quinquies* d.l. 17 marzo 2020, n. 18). Su questo aspetto, cfr. D. NEGRI, *Op. ult. cit.*, p. 474.

<sup>43</sup> Come osservato da A. GARAPON-J. LASSÈGUE, *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, il Mulino, 2021, p. 144 ss.

<sup>44</sup> Problemi simili riguardano il c.d. “concordato sulla prova”, che consente di far confluire in dibattimento il materiale investigativo se il difensore vi consente. Cfr., al riguardo, D. NEGRI, *Deroghe al contraddittorio e consenso delle parti*, in A. GAITO (a cura di), *I principi europei del processo penale*, Dike, 2016, p. 489 ss.

<sup>45</sup> Così D. NEGRI, *Atti e udienza “a distanza”: risvolti inquisitori di una transizione maldestra alla giustizia digitale*, cit., p. 466.

<sup>46</sup> Come evidenziato anche da M. DANIELE, *L'immediatezza in crisi. Mutazioni pericolose ed anti-corpi accusatori*, cit., p. 61.

La tutela forte approntata da questa norma<sup>47</sup> presuppone un atteggiamento di fiducia nelle tecnologie audiovisive e nella loro capacità di riprodurre integralmente il modello costituzionale dell'esame incrociato.

Una simile impostazione non tiene, però, conto dei limiti intrinseci che caratterizzano la videoconferenza. Ad oggi, appare illusorio pensare che il contraddittorio "tecnologico" sia equivalente al contraddittorio in presenza<sup>48</sup>. Gli strumenti audiovisivi, per quanto tendano ad assicurare il massimo realismo partecipativo, non consentono, infatti, di cogliere pienamente i tratti prosodici del dichiarante<sup>49</sup>, comportando, al contempo, un irrigidimento del linguaggio e della gestualità, oltre a generare un certo straniamento tra i protagonisti del processo<sup>50</sup>.

Si realizza insomma una forma artificiosa di contraddittorio, che produce distorsioni cognitive che si riverberano non solo sulle capacità comunicative e di ascolto, ma anche sulla verifica degli indici di credibilità dei testimoni<sup>51</sup>, che risulta essenziale ove si proceda all'acquisizione a distanza della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 496 comma 2 *bis* c.p.p.

Va poi evidenziato come la verifica dell'adeguatezza delle tecnologie audiovisive rischi in concreto di portare ad arbitri da parte del giudice, spostando, anche sotto questo profilo, il baricentro del processo dalle parti all'organo giudicante. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui vi sia un'asincronia tra audio e video, che alcuni giudici potrebbero essere propensi a considerare una causa di nullità, mentre altri una mera irregolarità.

---

<sup>47</sup> La violazione delle garanzie fissate dal comma 3 integra una nullità speciale a regime intermedio ove sia suscettibile di impedire la partecipazione del p.m. e delle parti privati, avendo, invece, carattere assoluto se determina l'estromissione del difensore, nei casi in cui la sua presenza è obbligatoria.

<sup>48</sup> Cfr. S. SIGNORATO, *L'ampliamento dei casi di partecipazione a distanza dell'imputato tra logiche efficientistiche e menomazioni difensive*, in *La legislazione penale*, cit., p. 12, nonché E. FRAGASSO JR., *Il processo penale a distanza, la costituzione ed i provvedimenti emergenziali contro la covid19*, in *disCrimen*, 22 giugno 2020, p. 13 ss.

<sup>49</sup> In una prospettiva parzialmente diversa cfr. D. NEGRI, *Atti e udienza "a distanza": risvolti inquisitori di una transizione maldestra alla giustizia digitale*, cit., p. 464, secondo il quale la perdita cognitiva non riguarderebbe tanto il riconoscimento dei tratti prosodici, che sarebbe anzi esaltata grazie all'amplificazione di suoni e immagini derivanti dall'applicazione della videoconferenza, quanto piuttosto «l'andirivieni di sguardi reciproci; l'impegno, l'ingaggio persino, o, al contrario, il distacco morale incline all'ostilità di chi depone, derivante dall'autentico [...] contatto visivo con le parti e il giudice».

<sup>50</sup> Come posto in luce da A. GARAPON-J. LASSÈGUE, *Op. ult. cit.*, p. 146 ss.

<sup>51</sup> In questi termini v. M. DANIELE, *L'immediatezza in crisi. Mutazioni pericolose ed anticorpi accusatori*, cit., p. 65; nonché, in senso analogo, O. MAZZA, *Distopia del processo a distanza*, in *Arch. pen.*, 2020, 1, p. 9 ss.

#### 4. La rinnovazione della prova dichiarativa in caso di mutamento del giudice e la svalutazione del canone dell'immediatezza

La nuova disciplina della rinnovazione della prova dichiarativa in caso di mutamento del giudice rappresenta uno profili maggiormente delicati della riforma.

Riscrivendo l'art. 495 comma 4 *ter* c.p.p. il legislatore si proponeva di trovare un punto di equilibrio<sup>52</sup> tra la tutela del valore dell'immediatezza, cardine del sistema accusatorio<sup>53</sup>, e l'esigenza di evitare eccessivi allungamenti dei tempi processuali che derivano dalla nuova acquisizione della prova orale davanti al collegio diversamente costituito.

A tal fine, la norma prevede, in via generale, che se «il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate».

La nuova versione dell'art. 495 comma 4 *ter* c.p.p. non si limita, però, ad una tale affermazione, che consentirebbe un pieno recupero della centralità del canone dell'immediatezza, ma precisa che non si può procedere alla rinnovazione nell'ipotesi in cui «il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva», a meno che il giudice non lo ritenga «necessario sulla base di specifiche esigenze».

Ad una prima lettura, la norma sembra potersi interpretare nel senso che, in caso di mutamento del giudice, si dovrà sempre procedere ad una nuova acquisizione della prova dichiarativa raccolta davanti al collegio diversamente costituito, salvo che ricorra l'ipotesi (che, secondo questa impostazione, dovrebbe essere eccezionale) in cui l'audizione sia stata videoregistrata.

Tuttavia, il rapporto regola-eccezione costruito dalla previsione in esame è destinato a subire un rovesciamento per effetto dell'entrata a pieno regime della riforma Cartabia<sup>54</sup>. Infatti, a far data dal 30 giugno 2023 è destinata a trovare applicazione la nuova norma in materia di documentazione degli atti (art. 510 comma 2 *bis* c.p.p.)<sup>55</sup>, in base alla quale «l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici,

<sup>52</sup> In tal senso, *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435*, cit., p. 30.

<sup>53</sup> Trattandosi del «più potente amplificatore dei benefici cognitivi del contraddittorio». Così M. DANIELE, *Op. ult. cit.*, p. 57.

<sup>54</sup> In questa prospettiva, si vedano anche i rilievi di E.M. MANCUSO, *Le nuove dinamiche del giudizio*, cit., p. 823.

<sup>55</sup> La normativa transitoria contenuta nell'art. 94 d.lgs. 150/2022, così come modificato dall'art. 5 *undecies* del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con modif. dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199 ha posti-

delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico». Come evidenziato nella relazione illustrativa alla riforma, la videoriproduzione rappresenterà, dunque, la forma privilegiata di documentazione<sup>56</sup>, relegando la verbalizzazione in forma riassuntiva con il supporto della registrazione fonografica alle ipotesi (destinate a diventare eccezionali) in cui non siano disponibili strumenti di riproduzione o personale tecnico (art. 510 comma 2 *bis* c.p.p.) e riducendo, conseguentemente, gli spazi applicativi della rinnovazione della prova dichiarativa in caso di mutamento del giudice, che diverrà un'ipotesi del tutto residuale.

Appare, pertanto, chiaro come la riforma, lungi da aver trovato un adeguato temperamento tra le istanze di cui si è detto, abbia in realtà concepito una soluzione del tutto sbilanciata che pone al centro le ragioni dell'efficienza a discapito di quelle del contraddittorio.

Per la verità una simile impostazione non deve sorprendere: da tempo la giurisprudenza di merito ha mostrato una certa insofferenza nei confronti dell'esigenza di procedere ad una nuova acquisizione della prova dichiarativa in caso di mutamento del giudice, lamentando l'incompatibilità della ripetizione delle prove già assunte nel contraddittorio con il canone della ragionevole durata del processo<sup>57</sup>. Investita della questione in numerose occasioni nell'ultimo quarto di secolo<sup>58</sup>, la Corte costituzionale, pur ammettendo che il legislatore possa introdurre «presidi normativi volti a prevenire il possibile uso strumentale e dilatorio» del diritto alla rinnovazione<sup>59</sup>, si è sempre schierata a difesa del valore dell'immediatezza<sup>60</sup>.

---

cipato di sei mesi l'entrata in vigore dell'art. 510 comma 2 bis in attesa dell'adeguamento dei mezzi tecnici.

<sup>56</sup> Cfr. *Relazione illustrativa*, cit., p. 143.

<sup>57</sup> Come si evince da alcune pronunce della Corte costituzionale, le quali fanno riferimento ora al principio del buon andamento dell'amministrazione (ord. n. 99 del 1996, n. 431 del 2001 e n. 59 del 2002), ora a più generiche esigenze di economia processuale (ord. n. 95 e 307 del 2000).

<sup>58</sup> La prima sentenza si può far risalire al 1994 (n. 17), mentre l'ultima tappa è costituita dalla nota decisione n. 132 del 2019.

<sup>59</sup> Così Corte cost. ord. n. 318 del 2008 e n. 67 del 2007.

<sup>60</sup> Si veda, da ultimo, Corte cost. ord. n. 205 del 2010, secondo la quale la disciplina contenuta nell'art. 525 comma 2 è correlata «al principio di immediatezza, che ispira l'impianto del codice di rito e di cui la regola dell'immutabilità del giudice costituisce strumento attuativo: principio che postula – salve le deroghe espressamente previste – l'identità tra il giudice che acquisisce le prove e il giudice che decide».

Il quadro è, però, completamente mutato con la nota sentenza n. 132 del 2019. In tale decisione, la Corte aveva rilevato come il canone dell'immediatezza sia oggi ridotto ad un mero «simulacro», in ragione del fatto che, per effetto dell'eccessiva durata dei dibattimenti<sup>61</sup>, il convincimento del giudice finisce per «fondarsi prevalentemente sulla lettura delle trascrizioni delle dichiarazioni rese in udienza, delle quali egli conserverà al più un pallido ricordo». Muovendo da tale assunto, la Consulta aveva esplicitamente invitato il legislatore a rimodulare l'attuale disciplina della rinnovazione<sup>62</sup>, sollecitandolo a prevedere «ragionevoli deroghe» alla regola che predica l'identità tra giudice di fronte al quale viene formata la prova e giudice che decide<sup>63</sup> e indicandogli a tal fine specifici «meccanismi “compensativi”»<sup>64</sup> alla ripetizione dell'esame, come, ad esempio, la videoregistrazione dell'audizione del dichiarante<sup>65</sup>. La riconvocazione del testimone sarebbe comunque possibile, ma solo su inizia-

<sup>61</sup> I quali, in base alla ricostruzione della Corte, solo eccezionalmente si concludono nell'arco di un'unica udienza, dipanandosi di regola attraverso più udienze, spesso intervallate da rinvii di mesi o di anni (*considerando in diritto*, par. 3.1).

<sup>62</sup> Con un *obiter dictum* ritenuto (non a torto) «gigantesco»: così P. FERRUA, *Il sacrificio dell'oralità nel nome della ragionevole durata: i gratuiti suggerimenti della Corte costituzionale al legislatore*, in *Arch. pen.*, 2, 2019, p. 1.

<sup>63</sup> A tal fine, la Consulta richiama due pronunce della Corte Edu (2 dicembre 2014, *Cutean c. Romania*, par. 61 e 6 dicembre 2016, *Skaro c. Croazia*, par. 24), le quali ammettono che è possibile derogare al principio dell'immediatezza, purché siano adottate misure appropriate per assicurare che il nuovo giudice abbia una piena conoscenza del materiale probatorio.

<sup>64</sup> Aderendo così in modo espresso alla logica delle compensazioni elaborata e sviluppata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare a partire dalla nota decisione *Al-Khawaja and Tahery c. Regno Unito*, 15 dicembre 2011, la quale non ha ravvisato una violazione dell'equità processuale (art. 6 Cedu) e, in particolare, del diritto dell'imputato a non essere condannato sulla base unica o determinante di dichiarazioni rese da testi che egli non abbia mai avuto occasione di esaminare (c.d. *sole or decisive rule*), ritenendo che un simile deficit debba ritenersi compensato dalla possibilità di fornire comunque la sua versione dei fatti e di contestare la credibilità del teste assente e la coerenza delle sue affermazioni, evidenziandone il contrasto con le dichiarazioni di altri testi (par. 147). Per una recisa critica del ricorso ai meccanismi compensativi da parte della Corte europea, che conduce ad un sostanziale depotenziamento delle garanzie processuali, cfr. R.E. KOSTORIS, *Per una “grammatica” minima del giudizio di equità*, in *Riv. ita dir. e proc. pen.*, 2020, p. 1675 ss., nonché, in una prospettiva che tiene presenti anche le ricadute di questa logica sugli ordinamenti interni e sul diritto dell'Unione, cfr. A. BOLDRIN, *Approccio compensativo e overall fairness nella giurisprudenza della Corte Edu, tra relativismo delle garanzie e altre derive*, in *La legislazione penale*, 26 ottobre 2021, p. 1 ss.

<sup>65</sup> Sotto questo profilo, tale decisione presenta alcune similitudini con le sentenze c.d. “pilota” della Corte europea dei diritti dell'uomo, poiché, rilevando un problema strutturale del sistema, invita il legislatore ad intervenire, indicando i provvedimenti che vanno adottati per risolverlo. La stessa Consulta sembra impiegare un linguaggio simile a quello dei giudici di Strasburgo, riferendosi all'esigenza che vengano adottati «rimedi strutturali». Sulle peculiari caratteristiche che presenta tale tipologia di sentenza cfr. R.E. KOSTORIS, *Diritto europeo e giustizia penale*, in ID. (a cura di), *Manuale di procedu-*



tiva officiosa del giudice ed esclusivamente per la richiesta di ulteriori chiarimenti o l'indicazione di nuovi temi di prova (artt. 506 e 507 c.p.p.).

Una simile impostazione risulta criticabile sotto un duplice profilo.

Anzitutto, sostenendo che, specialmente nei dibattimenti di lunga durata, ragionevoli deroghe al canone dell'immediatezza sono giustificabili sul presupposto che il convincimento del giudice si fonda essenzialmente sulla lettura delle trascrizioni delle dichiarazioni, la Consulta finisce per effettuare un'opinabile sovrapposizione concettuale tra la consultazione dei verbali del dibattimento, che funge da essenziale ausilio alla memoria rispetto a dichiarazioni che si sono comunque direttamente percepite, e le letture c.d. "acquisitive" ai sensi degli artt. 511 e 511 *bis* c.p.p.<sup>66</sup>. Operando una simile equivalenza, appare coerente sostituire, come suggerisce la Corte, la nuova audizione del dichiarante con surrogati di prova, come la videoregistrazione del precedente esame. Ne consegue, però, un sostanziale svuotamento del contraddittorio nella formazione della prova, che viene rimpiazzato da un succedaneo (la videoregistrazione) con una valenza cognitiva inferiore<sup>67</sup>.

Per altro verso, affidando al giudice dibattimentale il potere di chiedere d'ufficio la riconvocazione del testimone, ne esce rafforzata la sua connotazione diriggistica, che rievoca paradigmi tipici del processo inquisitorio<sup>68</sup>.

A questa svolta radicale ad opera della Consulta ha fatto eco la giurisprudenza di legittimità, che ha seguito un'evoluzione simile a quella costituzionale: da una netta affermazione del divieto di lettura in caso di mancata rinnovazione della prova dichiarativa in seguito al mutamento del giudice<sup>69</sup>, si è passati ad un'impostazione di segno opposto<sup>70</sup>, procedendo addirittura ad un'autonoma rilettura in senso efficientistico delle norme che costituiscono la base giuridica del principio di immediatezza<sup>71</sup> e spingendosi, dunque, oltre le conclusioni della Consulta. Le Sezioni Unite hanno, infatti, stabilito, per un verso, come sussista in capo alla parte interessata alla ripeti-

---

*ra penale europea*, V ed., Giuffrè, 2022, p. 70.

<sup>66</sup> Come rilevato da R. ORLANDI, *Immediatezza ed efficienza nel processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, p. 816.

<sup>67</sup> Cfr. M. DANIELE, *L'immediatezza in crisi. Mutazioni pericolose ed anticorpi accusatori*, cit., p. 61.

<sup>68</sup> Così R. ORLANDI, *Op. ult. cit.*, p. 818.

<sup>69</sup> Cass. sez. un. 15 gennaio 1999, n. 1, *Iannasso*.

<sup>70</sup> Cass. sez. un. 10 ottobre 2019, n. 41736, *Bajrami*.

<sup>71</sup> Reinterpretando, in particolare, l'art. 525 comma 2, che predica, in via generale, il principio di immutabilità del giudice, dal quale discende l'esigenza di procedere, a pena di nullità assoluta, ad un'automatica rinnovazione della prova in caso di diversa composizione del collegio.

zione dell'esame l'obbligo di indicare specificamente le ragioni che la giustificano, non essendo sufficiente addurre l'esigenza di risentire la persona sulle medesime circostanze. Si dovrebbe, ad esempio, precisare su quali fatti ulteriori deve vertere la nuova audizione, o da quali elementi è possibile desumere l'inattendibilità del dichiarante, che si chiede di escutere davanti al giudice diverso<sup>72</sup>. Per altro verso, la sentenza richiede che il vaglio di superfluità previsto dagli artt. 190 comma 1 e 495 comma 1 c.p.p. vada esteso anche alla richiesta di rinnovazione.

Subordinando l'esame orale alla specifica indicazione delle ragioni che lo giustificerebbero, la Suprema Corte non solo adotta una soluzione ermeneutica che non trova ancoraggi nella legge e che, per la sua genericità, si pone in tensione con il principio di legalità processuale (art. 111 comma 1 Cost.)<sup>73</sup>, ma sembra anche operare in modo implicito un'estensione dell'art. 190 *bis* c.p.p.<sup>74</sup>; previsione di carattere eccezionale, che si applica alle sole ipotesi in cui vi sia la necessità di risentire testimoni nell'ambito dei procedimenti per reati associativi indicati all'art. 51 co. 3 *bis* c.p.p. (comma 1) o vittime particolarmente vulnerabili (comma 2) e che consente la rinnovazione della prova dichiarativa solo se riguarda «fatti o circostanze diversi» o in presenza di «specifiche esigenze»<sup>75</sup>. Se i limiti alla ripetizione della prova orale fissati dall'art. 190 *bis* c.p.p. sembrano potersi giustificare sul presupposto che sono funzionali, da un lato, a scongiurare i rischi che derivano dalla traduzione dei dichiaranti davanti al giudice dibattimentale e, dall'altro, a proteggere la sfera intima del testimone che si trovi in una situazione di particolare fragilità<sup>76</sup>, non appare, invece, sostenibile una compressione del canone dell'immediatezza sulla base di ragioni me-

<sup>72</sup> Tale esemplificazione si trova in Cass. sez. un. 10 ottobre 2019, n. 41736, *Bajrami*, cit.

<sup>73</sup> Trattandosi per giunta di una soluzione che è suscettibile di comprimere garanzie fondamentali. Sul punto cfr. M. DANIELE, *Op. ult. cit.*, p. 59.

<sup>74</sup> Impostazione poi recepita in modo esplicito dalla c.d. "bozza Bonafede" che proponeva un'applicazione generalizzata del 190 *bis* c.p.p. ai casi nei quali, a seguito del mutamento della persona fisica di uno dei componenti del collegio, è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale e queste hanno già reso dichiarazioni nel dibattimento svolto innanzi al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate.

<sup>75</sup> In argomento, cfr. M. DANIELE, *Op. ult. cit.*, p. 56 ss.

<sup>76</sup> Cfr. R. ORLANDI, *Op. ult. cit.*, p. 823. Vi è poi chi sostiene che la stessa disciplina eccezionale contenuta nell'art. 190 *bis* c.p.p. appare incompatibile con il diritto alla prova protetto dall'art. 111 comma 3 Cost.: cfr. P. FERRUA, *La prova nel processo penale. Volume 1. Struttura e procedimento*, Giappichelli, 2017, p. 123 ss.

ramente “economiche”<sup>77</sup> affidate all’apprrezzamento del giudice nella specifica vicenda giudiziaria<sup>78</sup>.

Inoltre, una simile impostazione non considera che la rinnovazione della prova orale non dovrebbe mirare ad un’integrazione probatoria, come sembrerebbe far intendere la Corte di cassazione quando richiede che la parte interessata alla rinnovazione sia tenuta ad indicare le specifiche ragioni che la giustificerebbero, ma dovrebbe avere come scopo precipuo il recupero degli input conoscitivi a beneficio del nuovo giudice<sup>79</sup>.

Non appare condivisibile nemmeno l’estensione del vaglio di ammissibilità ai sensi degli art. 190 e 495 c.p.p. alla richiesta di rinnovazione. In questo modo, infatti, la verifica relativa alla superfluità della ripetizione della prova orale, che andrebbe effettuata tra fonti di prova di pari qualità, implica, invece, di mettere in comparazione prove che presentano diversa natura: i verbali delle dichiarazioni rese in precedenza, da un lato, e la richiesta di acquisire la prova orale, dall’altro. Una simile soluzione interpretativa, che privilegia la seconda tipologia di fonti probatorie rispetto alle prime, si pone in contrasto con l’art. 511 comma 2, il quale, esaltando, invece, il valore dell’immediatezza, prescrive che l’esame della persona va preferito rispetto alla lettura del verbale, che va, infatti, effettuata solo dopo l’audizione. Inoltre, tale impostazione, se portata alle estreme conseguenze, potrebbe addirittura condurre, in prospettiva, ad uno svuotamento di tutte le previsioni che esprimono una preferenza

---

<sup>77</sup> Operazione che risulta ancor meno tollerabile se, come alcuni sostengono (O. MAZZA, voce *Contraddittorio (principio del)*, cit., p. 248), si considera l’immediatezza un valore di rango costituzionale, che sarebbe ricavabile dall’art. 111 comma 2 Cost., il quale, nel richiedere che il processo si svolga nel contraddittorio tra le parti davanti ad un giudice terzo e imparziale, postulerebbe la necessaria identità tra il giudice di fronte al quale si forma la prova e quello che assume la decisione finale. Non si tratta, per la verità, di una tesi universalmente condivisa. Alcuni, infatti, rilevano come tale previsione non possa ritenersi sufficiente a dare piena copertura costituzionale al principio di immediatezza, il quale andrebbe, invece, difeso sul piano “sostanziale”, poiché consente la miglior qualità dell’accertamento (in tal senso, cfr. R. ORLANDI, *Op. ult. cit.*, p. 824). Altri ancora (M. DANIELE, *Op. ult. cit.*, p. 57) operano una distinzione tra immediatezza e contraddittorio, sostenendo che solo il secondo beneficerebbe di una considerazione privilegiata, potendo giustificarsi una sua compressione solo nei casi tassativamente previsti dall’art. 111 comma 5 Cost. o qualora sia necessario tutelare valori di pari importanza (si pensi, ad esempio, alle regole speciali che presidiano l’esame dei minori e dei testimoni vulnerabili), tra i quali non rientrerebbe l’efficienza. L’immediatezza, dal canto suo, avrebbe una natura più cedevole, potendo essere bilanciata con altri valori di rango inferiore (purché forniti di copertura costituzionale) come l’efficienza.

<sup>78</sup> In tal senso, cfr. M. DANIELE, *Op. ult. cit.*, p. 60.

<sup>79</sup> Cfr. D. NEGRI, *La Corte costituzionale mira a squilibrare il “giusto processo” sulla giostra dei bilanciamenti*, in *Arch. pen.*, 2019, n. 2, p. 5.

per la prova diretta rispetto a quella indiretta, come ad esempio quelle in materia di testimonianza *de relato* (art. 195 commi 1-3 c.p.p.)<sup>80</sup>.

La novella legislativa si colloca in tale (movimentato) contesto. Pur mostrando un approccio meno estremo rispetto a quello fatto proprio dalle Sezioni Unite<sup>81</sup>, il legislatore ha concepito però una soluzione normativa che recepisce sostanzialmente le indicazioni provenienti dalla Consulta e che appare, pertanto, insoddisfacente sotto vari profili.

Anzitutto, la preferenza del surrogato tecnologico rispetto all'audizione diretta del dichiarante in caso di mutamento del giudice comporta il venir meno dell'essenziale interazione tra organo giudicante, parti e fonte di prova<sup>82</sup>. Ne uscirebbe, dunque, del tutto svalutato il canone dell'immediatezza, che imporrebbe di preferire l'escussione del teste rispetto all'impiego della videoregistrazione<sup>83</sup>. Verrebbe poi meno la possibilità di approfondire l'esame, che appare essenziale non solo per saggiare la credibilità del teste, ma anche per porre nuove domande o per insistere su determinati temi<sup>84</sup>.

Né si potrebbe sostenere che la perdita dell'apporto cognitivo derivante dall'impiego della videoregistrazione potrebbe essere recuperata grazie all'intervento officioso del giudice, anche su sollecitazione della parte interessata<sup>85</sup>. L'esercizio di un tale potere sarebbe, infatti, lasciato alla discrezionalità del singolo magistrato, con le disomogeneità che ne risulterebbero, e comporterebbe nella sostanza uno scivolamento del potere probatorio dalle parti al giudice, di cui verrebbe esaltato, anche sotto questo profilo, il protagonismo.

<sup>80</sup> Un simile rischio è avvertito da R. ORLANDI, *Op. ult. cit.*, p. 821.

<sup>81</sup> In questi termini, cfr. E.M. MANCUSO, *Le nuove dinamiche del giudizio*, in D. CASTRONUOVO-M. DONINI-E.M. MANCUSO-G. VARRASO (a cura di), *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, cit., p. 825.

<sup>82</sup> Inteso in questi termini il contraddittorio "per" la prova degraderebbe a contraddittorio "sulla" prova, volendo mutuare le parole di D. SIRACUSANO, *Le prove, il procedimento probatorio e il processo*, in AA.VV., *Diritto processuale penale*, II ed., Giuffrè, 1996, p. 350.

<sup>83</sup> Alcuni osservano come, intesa in questi termini, l'immediatezza andrebbe intesa in senso "oggettivo" o "materiale", riguardando il rapporto tra giudice e fatto da provare e la scelta dei mezzi di prova da preferire per alimentare il convincimento giudiziale: cfr. R. ORLANDI, *Op. ult. cit.*, p. 813.

<sup>84</sup> In argomento, cfr. P. FERRUA, *Il sacrificio dell'oralità nel nome della ragionevole durata: i gratuiti suggerimenti della Corte costituzionale al legislatore*, cit., p. 4.

<sup>85</sup> In un'analoga prospettiva, v. P. BRONZO, *La "riforma Cartabia" e la razionalizzazione dei tempi processuali nella fase dibattimentale*, cit., p. 1320, il quale rileva, però, che un valido correttivo potrebbe essere rappresentato dal fatto che «il giudice al quale la testimonianza videoregistrata suggerisca approfondimenti o chiarimenti può sempre integrare la prova, disponendo d'ufficio la riaudizione del dichiarante».

Inoltre, occorre rilevare come l'impiego di tecnologie audiovisive implichi necessariamente un'interposizione di un "diaframma" tra il giudice e il dichiarante, che risulta esiziale sotto un duplice profilo: da un lato, non consente di cogliere appieno i caratteri non verbali e paralinguistici della comunicazione<sup>86</sup>, i quali risultano essenziali ai fini della valutazione della credibilità del testimone<sup>87</sup>; dall'altro, va posto in luce come la videoregistrazione non riproduca in modo "neutrale" l'audizione, condizionandone la rappresentazione attraverso le inquadrature e le scelte di montaggio<sup>88</sup>.

Appare poi assai criticabile ed espressivo di una pericolosa deriva il recepimento a livello normativo della logica delle compensazioni elaborata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Raccogliendo l'invito della Consulta di prevedere «ragionevoli deroghe» alla rinnovazione della prova dichiarativa nel caso di mutamento del giudice, il legislatore, nel considerare la videoregistrazione una garanzia sufficiente a controbilanciare il diniego del diritto all'esame del testimone<sup>89</sup>, finisce, infatti, per aderire ad un'impostazione che privilegia le ragioni dell'efficienza a discapito delle garanzie processuali<sup>90</sup>.

Per scongiurare le disfunzioni che derivano dal mutamento del collegio, sarebbe stato più opportuno affrontare il problema sul piano strutturale<sup>91</sup>, intervenendo "a monte" a livello ordinamentale. Si sarebbe potuto, ad esempio, impedire ai giudici di trasferirsi o di cambiare funzione prima della conclusione dei dibattimenti loro assegnati; tutte esigenze sicuramente recessive rispetto al diritto di difesa e alla corretta formazione del convincimento giudiziale<sup>92</sup>.

---

<sup>86</sup> Ci si riferisce, ad esempio, all'intonazione, alle espressioni del viso, alla postura e alla gestualità del dichiarante.

<sup>87</sup> Va osservato che in futuro un tale limite potrebbe essere superato attraverso l'impiego di tecnologie avveniristiche. Ci si riferisce, in particolare, all'*eye tracking* o all'*affective computing*, le quali consentono rispettivamente di creare una correlazione tra aumento della dimensione della pupilla e maggior carico cognitivo e di sviluppare dispositivi che permettano di interpretare i processi emotivi. Per un esame delle caratteristiche e delle possibili applicazioni di tali tecnologie, cfr., anche per i riferimenti bibliografici in esso contenuti, B. GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica*, cit., p. 246, nt. 381.

<sup>88</sup> M. DANIELE, *Op. ult. cit.*, p. 61.

<sup>89</sup> Secondo un'impostazione alla quale aderisce la Corte europea dei diritti dell'Uomo. Si veda, in particolare, Corte Edu, 10 ottobre 2017, *Dastan c. Turchia*, par. 33.

<sup>90</sup> Una simile operazione conduce sostanzialmente ad un'eliminazione secca di una garanzia, come evidenziato da R.E. KOSTORIS, *Per una "grammatica" minima del giudizio di equità*, cit., p. 1691.

<sup>91</sup> Cfr. E.M. MANCUSO, *Le nuove dinamiche del giudizio*, cit., p. 822.

<sup>92</sup> Come osservato da P. FERRUA, *Il sacrificio dell'oralità nel nome della ragionevole durata: i gratuiti suggerimenti della Corte costituzionale al legislatore*, cit., p. 5.

## 5. Il deposito preventivo della perizia e della consulenza tecnica: verso una metamorfosi della prova tecnica e del ruolo del giudice

La riforma Cartabia lambisce anche la materia della prova tecnica. Il nuovo art. 501 prevede, infatti, che il perito è tenuto a depositare la propria relazione scritta almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame. Analogo dovere spetta alla parte che abbia nominato il consulente tecnico (art. 501 comma 1 *bis*) e a quella che ne abbia chiesto l'escussione, fuori dei casi di perizia (art. 501 comma 1 *ter*). Le relazioni del perito e del consulente possono essere acquisite anche d'ufficio (art. 501 comma 2).

Negli auspici del legislatore tali norme dovrebbero essere funzionali ad un potenziamento del contraddittorio "informato" sulla prova tecnica<sup>93</sup> attraverso una *discovery* speciale<sup>94</sup> nella prospettiva di semplificare e razionalizzare l'istruttoria dibattimentale<sup>95</sup>. Si vorrebbe cioè far conoscere anticipatamente al giudice i principi scientifici, le metodologie adottate e le specifiche competenze tecniche degli esperti coinvolti al fine di consentire una conduzione più consapevole ed efficace della *cross-examination*<sup>96</sup>.

La norma presenta in realtà significative incoerenze, essendo altresì suscettibile di depotenziare il contraddittorio e di favorire un più accentuato dirigismo da parte del giudice.

Anzitutto, va posta in luce una certa ambiguità di fondo della novella: si prevede, da un lato, l'obbligo in capo all'esperto di depositare la relazione entro il termine fissato dalla legge, a cui è correlata la possibilità di procedere anche d'ufficio all'acquisizione dell'elaborato e che farebbe pensare ad una metamorfosi della prova tecnica, la quale, per effetto della riforma, assumerebbe natura scritta<sup>97</sup>; al contempo, però, tale adempimento non appare presidiato da una sanzione processuale in caso di sua inosservanza<sup>98</sup>, né è contemplata la necessità della forma scritta<sup>99</sup> per la relazione

<sup>93</sup> Così *Relazione illustrativa*, cit., p. 142. V. anche L. LUDOVICI, *Il "nuovo" giudizio di primo grado sospeso tra le ombre del passato e i chiaro-scuri del futuro*, in G. SPANGHER (a cura di), *La riforma Cartabia*, Pacini, 2022, p. 507.

<sup>94</sup> Già O. DOMINIONI, *La prova penale scientifica*, Giuffrè, 2005, p. 259 ss. poneva in luce la necessità di prevedere una tale *discovery* della relazione peritale e della consulenza tecnica.

<sup>95</sup> In questi termini, cfr. P. BRONZO, *La "riforma Cartabia" e la razionalizzazione dei tempi processuali nella fase dibattimentale*, cit., p. 1313.

<sup>96</sup> In tal senso, cfr. A. NATALE, *Il giudizio*, in A. BASSI-C. PARODI (a cura di), *La riforma del sistema penale*, cit., p. 213.

<sup>97</sup> Cfr. S. QUATTROCOLO, *Resconto stenografico*, cit.

<sup>98</sup> Secondo A. NATALE, *Op. ult. cit.*, p. 214-215, il preventivo deposito sarebbe funzionale a consen-

tecnica<sup>100</sup>, il che farebbe propendere, restando inalterato il quadro delle previsioni che regolano la materia delle letture<sup>101</sup> e quelle che assimilano il perito al testimone<sup>102</sup>, per il mantenimento della connotazione orale della prova tecnica<sup>103</sup>.

Ne consegue, dunque, che tale tipologia di prova assume un carattere sfuggente, che potrebbe non solo rafforzare quelle prassi in base alle quali le relazioni tecniche rappresentano il fulcro dell'apporto cognitivo del dichiarante, relegando l'esame orale dell'esperto ad una funzione meramente vicaria<sup>104</sup>, ma anche riverberarsi sul piano della stessa assunzione della prova tecnica. Non si può, infatti, tacere come il deposito anticipato della relazione tecnica sia suscettibile *nella sostanza* di risolversi nell'acquisizione della prova tecnica<sup>105</sup>. Nonostante alcuni sostengano che sia possibi-

---

tire alle parti e al giudice di preparare in modo adeguato l'esame incrociato di periti e consulenti. In questa prospettiva, il mancato rispetto del termine fissato dalla legge sarebbe suscettibile di tradursi in una lesione del diritto dell'imputato e delle parti private all'assistenza in giudizio, integrando così una nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 178 comma 1 lett. c c.p.p.). Va però osservato che, ragionando in questi termini, tale nullità andrebbe «eccepita prima dell'inizio dell'esame o immediatamente dopo. Con l'effetto che l'invalidità dell'esame incrociato, a causa del mancato o tardivo deposito dalla relazione scritta, si estenderebbe pure al controesame compiuto dal soggetto che non è responsabile di quella disobbedienza e che si è avvalso proprio della facoltà al cui esercizio il (precedente) atto omesso è preordinato (art. 189, lett. b) c.p.p.). In tal modo, risulterebbe realizzata, infatti, una sanatoria della nullità ipotizzata»: cfr. E. FRAGRASSO JR., *La c.d. riforma Cartabia: il nadir del "giusto processo"?*, in E.M. CATALANO-R.E. KOSTORIS-R. ORLANDI (a cura di), *Commenti alla legge n. 134 del 2021 e ai decreti legislativi delegati. Vol. II - Efficienza e razionalizzazione delle risorse nel procedimento di primo grado*, in corso di pubblicazione 2023.

<sup>99</sup> Come evidenziato anche da P. BRONZO, *La "riforma Cartabia" e la razionalizzazione dei tempi processuali nella fase dibattimentale*, cit., p. 1314.

<sup>100</sup> Restano, infatti, immutati l'art. 227 comma 5 c.p.p., il quale prevede che il perito deve essere autorizzato dal giudice a redigere una relazione scritta, e l'art. 233 c.p.p., il quale autorizza il consulente di parte ad esporre il proprio parere anche presentando memorie scritte.

<sup>101</sup> L'art. 511 comma 3 c.p.p., che non è stato lambito dalla riforma, prevede che la lettura della relazione peritale viene disposta solo dopo l'esame del perito.

<sup>102</sup> Si pensi, ad esempio, all'art. 501 comma 1 c.p.p., il quale stabilisce che per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili, o all'art. 468 comma 1 c.p.p., che impone di inserire nella medesima lista testimoni, consulenti tecnici e periti di cui si intende domandare l'escussione.

<sup>103</sup> Come, del resto, posto in luce anche durante i lavori preparatori: cfr. *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435*, cit., p. 29. Connotazione rimarcata anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. Un., 2 aprile 2019, n. 14426, *Bajrami*).

<sup>104</sup> Così M. DANIELE, *L'immediatezza in crisi. Mutazioni pericolose ed anticorpi accusatori*, cit., p. 56.

<sup>105</sup> In tal caso, secondo E.N. LA ROCCA, *La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo, che ora scorre senza*, cit., p. 13 si può prospettare una sorta di «surroga tra deposito della relazione ed acquisizione della stessa». In senso analogo, v. anche N. TRIGGIANI, *La "Riforma Bonafede" della giustizia penale: un anno dall'approvazione della delega per ridare celerità ed efficienza al processo penale (...anche a scapito delle garanzie difensive)*, cit. p. 772; non-

le distinguere tra una lettura con una funzione “informativa” in seguito al deposito dell’elaborato (art. 501 comma 2), in vista di un più proficuo svolgimento dell’esame dibattimentale, e una lettura “acquisitiva”, che potrebbe avvenire solo dopo l’escussione del perito (art. 511 comma 3)<sup>106</sup>, non è difficile immaginare che nella prassi, per ragioni di celerità, l’audizione dell’*expert witness* si limiti ad una mera richiesta di chiarimenti di quanto scritto nell’elaborato tecnico<sup>107</sup> e il contraddittorio che si svilupperà intorno alla relazione peritale tenda, quindi, a ridursi ad una mera verifica a posteriori della tenuta delle argomentazioni scientifiche in essa contenute<sup>108</sup>.

Dunque, la riforma, lungi dal portare ad un rafforzamento del contraddittorio, è suscettibile, al contrario, di produrre in concreto un indebolimento del medesimo, favorendo al contempo un maggior interventismo da parte del giudice. Infatti, avendo a disposizione la relazione tecnica, l’organo giudicante subirà inevitabilmente un condizionamento in vista dell’escussione orale del perito o del consulente, che potrebbe indurlo ad insinuarsi con accresciuta insistenza nella dialettica delle parti<sup>109</sup>, facendo leva sui poteri officiosi che il codice di rito gli riconosce<sup>110</sup>.

## 6. La calendarizzazione delle udienze e il mito di una gestione efficiente del dibattimento

---

ché G. RANALDI, *Il dibattimento che verrà: prolegomeni di una riforma* in fieri, in A. MARANDOLA (a cura di), «*Riforma Cartabia*» e rito penale. *La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali*, Cedam, 2022, p. 221.

<sup>106</sup> Cfr. A. NATALE, *Il giudizio*, cit., p. 211-212.

<sup>107</sup> Secondo G. RANALDI, *Op. ult. cit.*, p. 221, l’esame dibattimentale dell’esperto rischierebbe di ridursi ad una «mera richiesta di chiarimenti sull’elaborato depositato, in analogia con quanto è previsto, rispetto al processo civile, dall’art. 62 c.p.c.».

<sup>108</sup> Dunque, un contraddittorio “debole”, che viene esercitato in termini argomentativi sulla prova già acquisita. Così O. MAZZA, voce *Contraddittorio (principio del)*, cit., p. 252.

<sup>109</sup> In una simile prospettiva, cfr. E. FRAGRASSO JR., *Op. ult. cit.*, il quale ritiene che il deposito anticipato della relazione costituisca lo strumento che consente al giudice di contenere l’esame, il controesame ed il riesame dell’*expert witness*, limitando le domande in nome di un richiamo del “già scritto” e del “già letto”.

<sup>110</sup> Tra i quali spiccano l’intervento del presidente per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni (art. 499 comma 6 c.p.p.), nonché la possibilità in capo al giudice di presentare domande a periti e consulenti tecnici, una volta esaurito il loro esame e controesame (art. 506 comma 2 c.p.p.), e di acquisire d’ufficio le prove al termine dell’istruzione, ove lo ritenga assolutamente necessario (art. 507 c.p.p.).



Il secondo settore di intervento della riforma riguarda, come si diceva, l'organizzazione del dibattimento. In quest'ambito, la novella ha introdotto, mutuandola dal rito civile<sup>111</sup>, la calendarizzazione delle udienze.

Essa, recependo le prassi che si sono sviluppate in alcuni uffici giudiziari, vorrebbe garantire una gestione più razionale del dibattimento, consentendo al giudice di predeterminarne le cadenze attraverso una pianificazione delle attività istruttorie e deliberative da compiere.

In particolare, la nuova versione dell'art. 477 comma 1 c.p.p. prevede che, con specifico riferimento ai processi il cui dibattimento non può essere esaurito in un'unica udienza<sup>112</sup>, il presidente, dopo aver provveduto agli adempimenti relativi alle richieste di prova, stabilisce, sentite le parti, il calendario delle udienze, premurandosi, a tal fine, di assicurare celerità e concentrazione e indicando le specifiche attività da svolgere.

Pur essendo apprezzabile l'obiettivo di predeterminare le attività da svolgere nel corso del dibattimento, tale norma rischia, però, di avere una portata assai limitata (o di rivelarsi addirittura controproducente) per le ragioni che si diranno.

Anzitutto, occorre rilevare come non appaia chiaro se la calendarizzazione delle udienze costituisca per il giudice un adempimento obbligatorio o solo una facoltà.

Farebbe propendere per una sua doverosità, analogamente a quanto avviene nel rito civile<sup>113</sup>, non solo la perentorietà dell'art. 477 comma 1 c.p.p., il quale prevede che il giudice «*stabilisce* il calendario delle udienze»<sup>114</sup>, ma anche una lettura congiunta di tale norma con l'art. 145 comma 2 disp. att. c.p.p., il quale è stato a sua volta novellato dalla riforma, che ha trasformato in obbligo quella che prima era solo

---

<sup>111</sup> Dove, in origine, la calendarizzazione delle udienze era stata introdotta con una novella del 2009 all'interno delle disposizioni di attuazione del codice di rito, per poi confluire, dopo la riforma Cartabia, nell'art. 183 c.p.c., il quale stabilisce oggi che il giudice, tenendo presenti l'urgenza e la complessità del procedimento, debba programmare le udienze istruttorie, specificando le attività che verranno espletate in ciascuna di esse.

<sup>112</sup> Si è opportunamente eliminato il riferimento all'*assoluta impossibilità* di esaurire il dibattimento in una sola udienza, che non teneva conto della realtà processuale, in cui i dibattimenti di regola si dipanano nell'arco di più udienze: sul punto, si vedano i rilievi di A. NATALE, *Il giudizio*, cit., p. 207.

<sup>113</sup> Cfr. Corte cost. 3 luglio 2013, n. 216, nella quale si precisa che il legislatore, introducendo l'art. 81 *bis* disp. att. c.p.c., ha inteso rendere esplicito il *potere-dovere* del giudice di formare il calendario del processo, desumibile solo in maniera implicita dall'art. 175 c.p.c., il quale assegna al giudice il compito di assicurare una sollecita definizione del procedimento.

<sup>114</sup> Cfr. E.M. MANCUSO, *Le nuove dinamiche del giudizio*, cit., p. 813-814.

una facoltà del giudice di fissare, sentite le parti, il giorno in cui testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti devono comparire<sup>115</sup>.

Benché l'applicazione indiscriminata del calendario ad ogni processo sia suscettibile *in astratto* di assicurare una gestione uniforme del carico giudiziario, appare *in concreto* non realizzabile, rischiando, specialmente nelle sedi disagiate, di appesantire in modo insostenibile i ruoli d'udienza con riferimento non solo ai procedimenti pendenti, ma anche a quelli sopravvenuti, come, del resto, è avvenuto nell'ambito del processo civile, dove, infatti, si è optato nella prassi per un'applicazione flessibile del calendario<sup>116</sup>.

Tuttavia, anche volendo interpretare l'art. 477 comma 1 c.p.p. nel senso che esso consentirebbe al giudice di pianificare le udienze dibattimentali con un certo margine di discrezionalità<sup>117</sup>, non si può negare come una simile soluzione interpretativa sia suscettibile di produrre non solo significative disomogeneità tra i vari uffici giudiziari, ma anche pericolose distorsioni applicative. Infatti, affidando al giudice il compito di selezionare i processi per i quali occorre procedere alla calendarizzazione, si viene a creare una sorta di doppio binario processuale: mentre ai dibattimenti calendarizzati, che presumibilmente riguarderanno processi caratterizzati da una particolare complessità o urgenza, sarà riservata una corsia prioritaria, che dovrebbe garantirne una celere definizione, i processi che non beneficiano di una tale programmazione verranno necessariamente collocati "in coda", con la conseguenza che, soprattutto negli uffici giudiziari con una maggiore difficoltà nella gestione del carico giudiziario, tenderà a calare la scure della prescrizione sui reati il cui accertamento si ritiene "non prioritario".

In base a questa impostazione, sarebbero rimesse al giudice vere e proprie scelte di politica criminale, le quali, in assenza di una cornice normativa di riferimento che definisca in modo chiaro il perimetro entro il quale può essere esercitato tale potere discrezionale<sup>118</sup>, risulterebbero in contrasto con l'art. 112 Cost.<sup>119</sup>.

<sup>115</sup> Si parla, in proposito, di un dovere in capo al giudice di organizzazione del giudizio: cfr. A. NATALE, *Op. ult. cit.*, p. 208.

<sup>116</sup> In tal senso, cfr. P. BRONZO, *La "riforma Cartabia" e la razionalizzazione dei tempi processuali nella fase dibattimentale*, cit., p. 1310.

<sup>117</sup> Come sembra suggerire P. BRONZO, *Op. ult. cit.*, p. 1311.

<sup>118</sup> Analogamente a quanto avviene per la formazione dei ruoli d'udienza (art. 132 bis disp. att. c.p.p.), per i quali la legge fissa le priorità in forma analitica, sia per categorie di reati sia in base a criteri processuali: cfr., sul punto, P. FERRUA, *I criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale*, in *disCrimen* 4 novembre 2019, p. 4.

<sup>119</sup> E, in particolare, con i canoni di uguaglianza e legalità che l'obbligatorietà mira a tutelare, come

Un ulteriore limite della novella è rappresentato dal fatto che non è prevista una sanzione né in caso di mancata predisposizione del calendario, né nell'ipotesi di inosservanza delle cadenze fissate dal medesimo<sup>120</sup>. Poiché risulta sostanzialmente privo di portata precettiva<sup>121</sup>, l'art. 477 comma 1 c.p.p. finisce, dunque, per assumere un valore solo esortativo<sup>122</sup>.

Inoltre, tale norma non contempla le ipotesi – piuttosto frequenti nell'ambito del processo penale – in cui si verificano imprevisti durante l'istruttoria dibattimentale, che richiedono di rimodulare il calendario<sup>123</sup>. La programmazione delle udienze finisce, quindi, per ridursi ad un mero strumento orientativo<sup>124</sup>, suscettibile di continui aggiustamenti, che determineranno inevitabilmente ritardi e rinvii nella definizione del giudizio e che avranno necessariamente ricadute a cascata sugli altri procedimenti, a loro volta destinati a ritardi e rinvii<sup>125</sup>.

Dunque, la calendarizzazione sembra consentire solo una provvisoria ed approssimativa predeterminazione delle attività dibattimentali. Del resto, occorre osservare come il calendario potrebbe sortire reali benefici sul piano organizzativo solo nel quadro di una riforma ordinamentale di più ampio respiro, che prevedesse, da un lato, il ripensamento del sistema di popolamento dei ruoli d'udienza<sup>126</sup>, e, dall'altro, un'estesa e coraggiosa opera di depenalizzazione nella prospettiva di procedere ad una tangibile riduzione del carico giudiziario.

---

evidenziato da R.E. KOSTORIS, *Per un'obbligatorietà temperata dell'azione penale*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 880 rispetto alla fissazione di criteri di priorità di trattazione delle notizie di reato da parte delle procure in assenza di una base normativa.

<sup>120</sup> Nel rito civile, invece, il mancato rispetto delle cadenze fissate nel calendario costituisce una violazione disciplinare, e può essere considerata anche ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi (art. 81 *bis* comma 2 disp. att. c.p.c.).

<sup>121</sup> In senso analogo v. anche C. VALENTINI, *Grandi speranze: una possibilità di riforma nella riforma*, in *Arch. pen.*, 3, 2022, p. 15-16.

<sup>122</sup> Il successo della calendarizzazione dipenderà sostanzialmente dalla capacità che avrà la magistratura di «implementare al proprio interno una cultura diffusa dell'organizzazione»: cfr. *Relazione n. 2/2023 – La “riforma Cartabia”*, a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, p. 126.

<sup>123</sup> Come evidenziato da P. BRONZO, *Op. ult. cit.*, p. 1310, potrebbe trattarsi di eventi che appartengono alla *fisiologia* del processo. Si pensi, ad esempio, agli interventi istruttori *ex officio* del giudice, che ove lo ritenga necessario (anche su sollecitazione delle parti), potrebbe disporre un supplemento probatorio. Ma lo scompaginamento del calendario potrebbe anche derivare da eventi *patologici*, come l'assenza di un testimone, l'impedimento del giudice, o l'astensione di un difensore.

<sup>124</sup> In questi termini si esprime la *Relazione n. 2/2023 – La “riforma Cartabia”*, cit., p. 126.

<sup>125</sup> Cfr., al riguardo, P. BRONZO, *Op. ult. cit.*, p. 1310-1311, nonché, in senso analogo, E.M. MANCUSO, *Le nuove dinamiche del giudizio*, cit., p. 814.

<sup>126</sup> Come osservato da E.M. MANCUSO, *Op. ult. cit.*, p. 815.

## 7. Nuove contestazioni e accesso ai riti alternativi: una riforma attesa da tempo

Va, infine, accolto con favore l'intervento di riforma che ha investito le norme che regolano le nuove contestazioni e la possibilità di chiedere riti alternativi.

Si tratta di un'innovazione attesa da lungo tempo, che recepisce le indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale, la quale in varie occasioni aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 c.p.p., nella parte in cui non consentivano all'imputato di poter accedere ai riti alternativi in caso di nuove contestazioni, non solo ove risultasse la loro tardività, perché relative a fatti che già risultavano dal fascicolo delle indagini (nuove contestazioni c.d. "*patologiche*"), ma anche nell'ipotesi in cui esse fossero elevate sulla base di elementi sconosciuti prima dell'esercizio dell'azione penale ed emersi solo durante il dibattimento (nuove contestazioni c.d. "*fisiologiche*")<sup>127</sup>.

Nella prospettiva di ricomporre il quadro elaborato negli anni dalla giurisprudenza costituzionale<sup>128</sup>, i rinnovati artt. 519 e 520 c.p.p. prevedono che, in caso di nuove contestazioni, il presidente abbia l'onere di informare l'imputato presente (art. 519 c.p.p.) e quello assente mediante notifica (art. 520 c.p.p.) della possibilità di ottenere un termine a difesa<sup>129</sup>, di richiedere un rito alternativo (giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta delle parti e sospensione del procedimento con messa alla prova) e di domandare l'ammissione di nuove prove.

Sotto quest'ultimo profilo, il legislatore ha opportunamente eliminato il riferimento all'art. 507 c.p.p. che subordinava l'integrazione probatoria al criterio particolarmente restrittivo dell'assoluta necessità<sup>130</sup>. Con la riforma la richiesta di nuove prove segue, dunque, i parametri ordinari di ammissibilità previsti dall'art. 190 c.p.p.

Resta, infine, un'ultima rilevante questione. Occorre, infatti, domandarsi se, in caso di processi caratterizzati da cumulo oggettivo *ab origine* o per effetto della nuova contestazione, la possibilità di richiedere di rito alternativo debba riguardare solo l'addebito ulteriore, o possa rivivere anche rispetto alle imputazioni originarie.

A tale riguardo, sono prospettabili due tesi.

<sup>127</sup> Cfr., tra le molte, Corte cost. 27 aprile 2022, n. 146.

<sup>128</sup> Così E.M. MANCUSO, *Op. ult. cit.*, p. 838.

<sup>129</sup> In questa ipotesi, il dibattimento resta sospeso per un termine non superiore a quaranta giorni. Entro l'udienza successiva, a pena di decadenza, l'imputato può formulare la richiesta di rito alternativo (artt. 519 comma 2 e 520 comma 2 c.p.p.).

<sup>130</sup> Cfr., su questo aspetto, A. NATALE, *Il giudizio*, cit., p. 200.

Secondo un primo orientamento, l'imputato non potrebbe recuperare con la nuova contestazione la possibilità di richiedere il rito alternativo anche per le imputazioni originarie, rispetto alle quali non si era precedentemente attivato<sup>131</sup>.

Una tale impostazione non tiene, però, conto del fatto che l'imputato non ha avuto l'opportunità di confrontarsi con il quadro completo degli addebiti prima dell'inizio del dibattimento, risultando così condizionata *ab origine* la sua scelta di non richiedere i riti alternativi. Ne consegue che, in ipotesi del genere, andrebbe assicurata una sorta di *restitutio in integrum* all'imputato, che potrebbe, pertanto, domandare la definizione dell'*intero* processo mediante procedimento speciale<sup>132</sup>.

Questa seconda tesi sembra preferibile poiché evita che si verifichino disparità di trattamento tra coloro che hanno potuto operare la scelta del rito sulla base di un addebito completo e coloro che, specialmente in caso di nuove contestazioni "patologiche", subiscono una sua modificazione durante l'istruttoria dibattimentale.

Inoltre, occorre osservare come una simile lettura sembri coerente con la prospettiva efficientistica in cui si muove la riforma, incentivando la rapida conclusione dei processi<sup>133</sup>.

## **8. Il nuovo statuto del dibattimento in nome di una (malintesa) efficienza**

Riformando le norme che regolano il dibattimento, il legislatore ha operato una netta svalutazione dei canoni dell'oralità e dell'immediatezza. Una tale iniziativa demolitoria si è realizzata su più fronti: mediante la previsione di limiti alla rinnovazione della prova dichiarativa, con l'incontrollato allargamento dei casi di partecipazione ed esame a distanza dell'imputato e dei dichiaranti, nonché attraverso l'alterazione della fisionomia della prova tecnica.

Privato dei suoi più importanti amplificatori<sup>134</sup>, il contraddittorio assume una connotazione sbiadita e asfittica, apparendo ulteriormente indebolito dal riconosci-

---

<sup>131</sup> In questo senso, Corte cost. 22 ottobre 2012, n. 237.

<sup>132</sup> Cfr., seppur con specifico riguardo alla sola possibilità di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, Corte cost. 27 aprile 2022, n. 146.

<sup>133</sup> In senso analogo, cfr. A. NATALE, *Op. ult. cit.*, p. 205.

<sup>134</sup> Cfr. M. DANIELE, *L'immediatezza in crisi. Mutazioni pericolose ed anticorpi accusatori*, cit., p. 57; O. MAZZA, voce *Contraddittorio (principio del)*, cit., p. 248; D. NEGRI, *Il dibattimento*, in AA.VV., *Fondamenti di procedura penale*, III ed., 2021, p. 546.

mento in capo al giudice di un ruolo marcatamente dirigistico, che rievoca paradigmi tipici del processo inquisitorio<sup>135</sup>.

La riforma gli ritaglia, infatti, una veste “manageriale”, che risulta particolarmente spiccata nella disciplina relativa all’illustrazione delle richieste di prova, nell’acquisizione della prova tecnica e, soprattutto, nella rinnovazione della prova dichiarativa in caso di mutamento del collegio.

Questo nuovo statuto del dibattimento sembra potersi ricollegare ad un sostanziale e (non pienamente) consapevole fraintendimento del concetto di efficienza, di cui occorrerebbe, invece, recuperare la dimensione costituzionale. Essa, infatti, non andrebbe intesa (solo) in una prospettiva di risultato, come funzionale al mero raccorciamento delle tempistiche processuali, ma come strumento a servizio della cognizione, che non sacrifica, ma esalta il contraddittorio come «il miglior metodo finora escogitato per approssimarsi alla verità giudiziale»<sup>136</sup>.

Un simile mutamento delle coordinate di fondo che contraddistinguono il dibattimento non rappresenta un fenomeno isolato, ma sembra potersi inscrivere in un contesto più generale di crisi del modello accusatorio, che, di recente, sta subendo una forte accelerazione per effetto delle iniziative intraprese dal legislatore e da una certa giurisprudenza creativa. Si assiste, infatti, ad una progressiva trasformazione del processo da strumento di conoscenza, che si fonda sulla presunzione di non colpevolezza e sul contraddittorio nella formazione della prova, a congegno repressivo di stampo inquisitorio, che deve giungere alla condanna dell’imputato nel modo più celere possibile secondo una logica di tipo prettamente economicistico<sup>137</sup>.

<sup>135</sup> Cfr., con specifico riferimento all’istituto dell’esposizione introduttiva, R.E. KOSTORIS, *Giudizio (dir. proc. pen.)*, cit., p. 4-5.

<sup>136</sup> Si esprime in questi termini O. MAZZA, *Il sarto costituzionale e la veste stracciata del codice di procedura penale*, cit., p. 6.

<sup>137</sup> Cfr., tra i molti e con varie accentuazioni, M. DANIELE, *L’immediatezza in crisi. Mutazioni pericolose ed anticorpi accusatori*, cit., p. 53 ss.; P. FERRUA, *La lenta agonia del processo accusatorio a trent’anni dall’entrata in vigore: trionfante nella Carta costituzionale, moribondo nel reale*, in *Proc. pen. e giust.*, 2020, p. 7 ss.; A. GAITO, E.N. LA ROCCA, *Vent’anni di “giusto processo” e trent’anni di “codice Vassalli”: quel (poco) che rimane*, 3, 2019, p. 1 ss.; O. MAZZA, *Tradimenti di un codice. La Procedura penale a trent’anni dalla grande riforma*, Giappichelli, 2020.